

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC. N. 3

del 5.2.2015

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

*Phori*

*[Signature]*

**COMUNE DI OSIMO (AN)**

# **Regolamento per il controllo delle società partecipate**

**ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000**

# CITTA' DI OSIMO



## Sommario

### TITOLO PRIMO

(Disposizioni Generali).....	4
Articolo 1 (Oggetto e finalità) .....	4
Articolo 2 (Soggetti destinatari) .....	4
Articolo 3 (Principi generali).....	5

### TITOLO SECONDO

(SOCIETÀ CONTROLLATE).....	5
CAPO PRIMO.....	5
(Disposizioni di comportamento per le società controllate).....	5
Articolo 4 (Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza).....	5
Articolo 5 (Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo) .....	6
Articolo 6 (Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate).....	6
Articolo 7 (Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi).....	6
Articolo 8 (Obblighi di trasparenza).....	7
Articolo 9 (Revisione legale dei conti).....	7
CAPO SECONDO.....	7
(Controlli).....	7
Articolo 10 (Sistema di controlli).....	7
Articolo 11 (Comitato di coordinamento delle società partecipate).....	8
Articolo 12 (Indirizzi strategici).....	8
Articolo 13 (Relazione Previsionale Aziendale/ Piano di Gestione).....	8
Articolo 14 (Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate) .....	9

# CITTA' DI OSIMO



Articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari) .....	9
Articolo 16 (Principali obblighi di informazione e segnalazione).....	9
Articolo 17 (Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali).....	10
Articolo 18 (Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione).....	10
<b>CAPO TERZO</b> .....	10
(Sistema informativo).....	10
Articolo 19 (Sistema di rilevazione informativo).....	10
Articolo 20 (Principi contabili per il bilancio consolidato).....	11
Articolo 21 (Rilevazione della qualità dei servizi).....	11
<b>CAPO QUARTO</b> .....	11
(Sanzioni) .....	11
Articolo 22 (Sanzioni) .....	11
<b>TITOLO TERZO</b>	
(Altre società partecipate dal Comune ) .....	12
Articolo 23 (Controllo sulle altre società partecipate).....	12
<b>TITOLO QUARTO</b>	
(Disposizione finali e transitorie) .....	12
Articolo 24 (Disposizioni finali).....	12
Articolo 25 (Disposizione transitorie) .....	12



## TITOLO PRIMO

### (DISPOSIZIONI GENERALI)

#### Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente Regolamento il Comune di Osimo definisce, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 *quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa, allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:

- a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
- b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;
- c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate;
- d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

#### Articolo 2 (Soggetti destinatari)

1. Il presente Regolamento si applica alle società partecipate non quotate del Comune le quali si distinguono in:

- a) società di capitali controllate dal Comune di Osimo;
- b) società controllate dalle società di cui al precedente punto a)
- c) altre società partecipate.



2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate le società di capitali di cui il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
3. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione alla tipologia di partecipazione del Comune di Osimo, come meglio indicato al comma 1°.
4. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento. Con riferimento alle società controllate da più enti locali, il Sindaco e la Giunta concordano con gli altri soci pubblici il sistema dei controlli e le sue modalità di attuazione.

### **Articolo 3 (Principi generali)**

1. Le società controllate dal Comune di Osimo uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società, qualora necessario, procederanno ad uniformare i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure con i contenuti del presente regolamento.
2. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto dei principi enunciati nel presente regolamento.

## **TITOLO SECONDO**

### **(SOCIETÀ CONTROLLATE)**

#### **CAPO PRIMO**

#### **(Disposizioni di comportamento per le società controllate)**

### **Articolo 4 (Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza)**

1. Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dal Comune di Osimo assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.
2. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali.



3. Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere dalle società tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

### **Articolo 5 (Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo)**

1. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nei limiti previsti dall'Amministrazione.
2. Nel rispetto di tali vincoli, una quota variabile della remunerazione degli amministratori delle società controllate, individuata nell'atto di nomina, può essere direttamente collegata a responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società.
3. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina Internet istituzionale della Società, di cui al successivo articolo 8.

### **Articolo 6 (Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate)**

1. L'organo di amministrazione delle società adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore della società sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative.

### **Articolo 7 (Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi)**

1. Le società controllate dal Comune di Osimo adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza e dei vincoli individuati dalla vigente normativa.
2. Le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della Società, di cui al successivo articolo 8, nei limiti delle disposizioni a tutela della riservatezza.
3. Le società controllate dal Comune di Osimo effettuano le assunzioni di personale sulla base di un piano di fabbisogno annuale previamente concordato con l'Ente.
4. Attuano la valutazione e la valorizzazione del personale sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali impegnandosi nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro.



### **Articolo 8 (Obblighi di trasparenza)**

1. Le società controllate dal Comune di Osimo realizzano, una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento.
2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati i bilanci degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale con la Relazione Previsionale Programmatica e tutti gli atti adottati dagli Organi Collegiali del Comune di Osimo inerenti la gestione societaria.

### **Articolo 9 (Revisione legale dei conti)**

1. La revisione legale dei conti delle società, ove prevista dagli Statuti societari o dalla legge, può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 2409 *bis* c.c. e ss.. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato previa pubblicazione di avviso pubblico.
3. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:
  - a) trasmette gli atti ufficiali che è tenuto a redigere al socio Comune di Osimo;
  - b) si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al socio Comune di Osimo.

## **CAPO SECONDO**

### **(Controlli)**

### **Articolo 10 (Sistema di controlli)**

1. Il Comune di Osimo definisce nell'ambito della propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società controllate dall'Amministrazione, non quotate in borsa, ai sensi dell'articolo 147 *quater* del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Per dare attuazione a quanto previsto il Sindaco definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.
3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle società partecipate saranno rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica, nei termini previsti dalla normativa vigente.



### **Articolo 11 (Comitato di coordinamento delle società partecipate)**

1. E' istituito il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti con riferimento ai servizi affidati, con il supporto tecnico del Segretario Generale, del Dirigente Settore Finanziario e dei Dirigenti competenti in relazione ai servizi affidati. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.
2. Il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" individua, con la partecipazione degli organi gestionali, gli indirizzi e gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società, ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 170, del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Comitato di coordinamento delle società partecipate" è l'organo deputato alla verifica e validazione delle risultanze degli obiettivi per le finalità di cui all'articolo 5.
4. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale per lo svolgimento delle proprie attività e, particolarmente, del personale dei settori affidatari dei servizi alle società partecipate.

### **Articolo 12 (Indirizzi strategici)**

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica – Documento Unico di Programmazione, definisce preventivamente gli indirizzi strategici di cui all'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., a cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio.

### **Articolo 13 (Relazione Previsionale Aziendale/ Piano di Gestione)**

1. Per la definizione degli indirizzi di cui all'articolo precedente, ogni società controllata definisce con il Sindaco, entro il 1° trimestre di ogni anno, gli obiettivi operativi e strategici da perseguire nel periodo di riferimento.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le società di cui al comma 1 presentano la Relazione Previsionale Aziendale.
3. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:
  - a) il piano industriale o piano di gestione relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
  - b) una relazione indicante l'eventuale aggiornamento degli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali precedentemente concordati, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
  - c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
  - d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;



e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come assegni *ad personam*, *benefits* e straordinari.

4. La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico, ove previsti.

#### **Articolo 14 (Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate)**

1. Il Comune di Osimo si avvale di un'apposita struttura organizzativa interna allocata presso il Dipartimento Affari Generali, dedicata al rapporto ed al controllo delle società; tale struttura rappresenta, altresì, lo strumento operativo del Comitato di Coordinamento di cui all'art.11.

Essa costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari e tra i settori comunali che gestiscono affidamenti dei servizi pubblici locali, servizi strumentali e di interesse generale a società controllate e partecipate dall'Ente e gli organi gestionali di dette società.

2. La struttura assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società totalmente partecipata e controllata e ne attua il monitoraggio ed il controllo, avvalendosi della collaborazione dei referenti dei singoli settori.

#### **Articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari)**

1. Entro il 10 luglio di ciascun anno le società controllate relazionano all'amministrazione Comunale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché la stessa assuma le necessarie azioni correttive.

2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

3. La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico, ove previsti.

4. L'organo consiliare con deliberazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, avendo riguardo alla relazione suddetta, dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

#### **Articolo 16 (Principali obblighi di informazione e segnalazione)**

1. Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico (o in subordine l'Amministratore) invia al Comune, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.



2. Le società si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Osimo i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria e del rendiconto di gestione previsti dal D.Lgs. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

### **Articolo 17 (Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali)**

1. La società controllata che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura comunale di cui all'articolo 14, che la sottopone alla valutazione del "Comitato di coordinamento delle società partecipate" per l'individuazione delle opportune misure correttive.

### **Articolo 18 (Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione)**

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno le società predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Osimo e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Rendiconto dà atto del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 15.

2. Dopo la chiusura dell'esercizio la Giunta comunale approva il rendiconto consuntivo di ciascuna società partecipata.

## **CAPO TERZO**

### **(Sistema informativo)**

#### **Articolo 19 (Sistema di rilevazione informativo)**

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della governance, il Comune di Osimo organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
- b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
- c) i contratti di servizio;
- d) la qualità dei servizi;
- e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle società controllate.



3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, l'Amministrazione Comunale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.
4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.
5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati l'Amministrazione definisce un apposito sistema di reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.
6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento o già definite negli atti che disciplinano l'esercizio del controllo analogo cui si fa espresso rinvio, come da delibera C.C. n.54 del 3.8.2011 e G.C. n.250 del 26.11.2011 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

#### **Articolo 20 (Principi contabili per il bilancio consolidato)**

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari il Comune di Osimo e le società controllate dall'Ente si impegnano ad omogeneizzare le procedure contabili, nei tempi e nei termini indicati dalle disposizioni di legge.

#### **Articolo 21 (Rilevazione della qualità dei servizi)**

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dalle società di concerto con le strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi e il controllo delle partecipate, nei tempi dei dettagli operativi di ciascun contratto o convenzione o con altre modalità stabilite in accordo tra Ente e società.
2. La Carta dei Servizi costituisce strumento di riferimento per la specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.

### **CAPO QUARTO**

#### **(Sanzioni)**

#### **Articolo 22 (Sanzioni)**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dal socio Comune di Osimo o nel caso di azioni non coerenti con esse, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.



## TITOLO TERZO

### (ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE )

#### Articolo 23 (Controllo sulle altre società partecipate)

1. Il sistema dei controlli sulle altre società partecipate dal Comune di Osimo è esercitato , attraverso la leale collaborazione con i propri rappresentanti presso tali società, mediante la verifica dei rapporti finanziari con l'ente, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

## TITOLO QUARTO

### (DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE)

#### Articolo 24 (Disposizioni finali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Osimo sono tenute a comunicare all'Ente la conformità dei loro statuti, regolamenti e procedure interne ai principi in esso contenuti. Delle suddette comunicazioni è informato il Consiglio Comunale.

#### Articolo 25 (Disposizione transitorie)

1. Il sistema dei controlli di cui ai Titoli secondo e terzo del presente Regolamento si avvia con una fase sperimentale di un anno a decorrere dalla data di approvazione dello stesso, ai fini di verificarne l'efficacia e la funzionalità.
2. Decorso il periodo previsto per la sperimentazione, il sistema dei controlli, eventualmente adeguato sulla base degli esiti della fase di prima applicazione, sarà esteso anche ad eventuali disposizioni normative sui bilanci consolidati.